LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE



Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione






http://www.interno.gov.it commissionenazionaleasilo@pec.dlci.interno.it


Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo - Ministero dell'Interno

LE SFIDE MIGRATORIE: 2006 - 2017




Idos: su elaborazione dati Acnur ed Eurostat

Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017* comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2016 -34,24%



^{*}I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza



^{*}I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

CHI ESAMINA LE DOMANDE DI ASILO: Le Commissioni territoriali

Autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le Commissioni territoriali, in numero di 20, cui si affiancano

30 sezioni, per un complessivo di 50 unità operative, sono composte,

da un funzionario della carriera prefettizia, quale presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente locale territoriale e da un rappresentante dell'U.N.H.C.R.

Possono essere integrate, in caso di forte afflusso di richiedenti da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Davanti alle Commissioni si svolge il colloquio con il richiedente.

LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- ▶Le **Commissioni Territoriali** per il Riconoscimento della Protezione Internazionale sono le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale.
- ▶ Attualmente operano sul territorio nazionale 20 Commissioni Territoriali, affiancate da 29 sezioni (in corso di aumento a 30).
- ▶ Coordinate dalla Commissione Nazionale, esse operano con indipendenza di giudizio e valutazione.

20 COMMISSIONI:

Torino Torino Verona Bologna Firenze Roma Foggia Bari Caserta Salerno Trapani Catania Crotone Siracusa

30 SEZIONI:

Agrigento, Ancona,

Bari, Bergamo,

Caltanissetta, Campobasso,

Caserta, Catania,

Crotone, Enna,

Forlì-Cesena, Frosinone,

Genova, Livorno,

Milano 1, Milano 1, Monza-Brianza,

Novara, Padova, Perugia,


Ragusa, Roma 1, Roma 2,

Roma 3, Reggio Calabria,

Torino, Trapani, Treviso, Udine


Vicenza.

CONFRONTO RICHIESTE (*) DI ASILO PRESENTATE 2016 /2017





^{*} Il dato concerne le singole persone

CONFRONTO RICHIESTE (*) DI ASILO PRESENTATE <u>A GENNAIO</u> 2017 /2018



^{*} Il dato concerne le singole persone






d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25

Art. 12 - Colloquio personale

E' il momento fondamentale su cui si impernia tutta la fase decisoria ai fini del riconoscimento della sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale. E' basato sull'analisi della credibilità del richiedente ed è riservato. L' audizione può essere omessa solo nell'ipotesi in cui la Commissione, in base agli elementi forniti dal richiedente nella formulazione della domanda. Ritenga di avere sufficienti motivi per accoglierla senza ulteriori accertamenti.

GLI ATTORI COINVOLTI



Art. 13 – CRITERI APPLICABILI AL COLLOQUIO PERSONALE

Art. 13 - Criteri applicabili al colloquio personale.


Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, con l'assistenza di un interprete.

In presenza di un cittadino straniero "vulnerabile" al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore.

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO PERSONALE

- ► Il colloquio personale si articola in tre fasi:
- 1. <u>Fase introduttiva</u>: creare un clima di fiducia mettendo a proprio agio il richiedente e informandolo circa le procedure e le garanzie poste a sua tutela
- 2. <u>Fase centrale di approfondimento</u>: applicazione delle tecniche di intervista attraverso l'ascolto attivo per la raccolta di elementi di merito e di elementi utili alla valutazione di eventuali motivi di esclusione della protezione
- Fase finale di chiusura: Riepilogo dei motivi addotti per la domanda di protezione. Comunicazione al richiedente dei tempi e delle modalità di notifica della decisione

CHIUSURA DEL COLLOQUIO E PERCORSO DECISIONALE



Analisi logico - giuridica

14

CHIUSURA DEL COLLOQUIO E PERCORSO DECISIONALE

Analisi logico - giuridica





Se gli elementi rilevanti posti a fondamento della domanda sono stati ritenuti





Analisi giuridica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status (inclusione)



In caso di assenza dei presupposti per lo status: Analisi giuridica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello protezione sussidiaria (inclusione)



Valutazione dell'esistenza di motivi di esclusione o cessazione.



In caso di assenza di presupposti per status e protezione sussidiaria o motivi di esclusione / cessazione: valutazione dell'esistenza di gravi motivi umanitari ai fini della concessione della protezione umanitaria.



Se gli elementi rilevanti posti a fondamento della domanda sono stati ritenuti

NON CREDIBILI



Valutazione dell'esistenza di gravi motivi umanitari ai fini della concessione della protezione umanitaria

LA PIRAMIDE DELLA PROTEZIONE

STATUS DI RIFUGIATO

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

PÉRMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

A fronte della previsione di tre forme differenti di tutela - previste da tre fonti normative di natura e origine diverse - è prevista in Italia una procedura unica, che si compone di una prima parte amministrativa e di una seconda parte, eventuale, giurisdizionale.

d. lgs. n.251/2007: art. 2, comma 1,lett. e)

Per "rifugiato" si intende il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di:

- Razza
- Religione
- Nazionalità
- Appartenenza ad un determinato gruppo sociale
- Opinione politica

si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e <u>non può</u> o, a causa di tale timore, <u>non vuole</u> avvalersi della protezione di tale Paese, <u>oppure si intende un apolide</u> che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

LO STATUS DI RIFUGIATO Atti di persecuzione art. 7 D.Lgs n. 251/2007

- a) Violenza fisica o psichica (abusi sessuali)
- b) Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori
- c) Azioni giudiziarie/sanzioni penali sproporzionate/discriminatorie
- d) Rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria

Questi devono essere sufficientemente gravi da rappresentare una violazione dei diritti umani.

LO STATUS DI RIFUGIATO I motivi di persecuzione

- a) La razza
- b) La religione
- c) La nazionalità
- d) L'appartenenza ad un determinato gruppo sociale
- e) Le opinione politiche

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLO STATUS

D.Lgs. N.251/2007 art.10

Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della convenzione di Ginevra.

Lo straniero è altresì escluso ove sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso :

- Un crimine contro la pace
- Un crimine di guerra
- Un crimine contro l'umanità
- Al di fuori dello stato Italiano un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli
- Atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite

Protezione sussidiaria d. lgs. 251/2007: art. 2, comma 1, lettera g)

Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria si intende il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA Danno grave

Secondo l'art.14, D.L.vo 251/2007, il danno grave si esplicita nelle seguenti circostanze:

- a) La condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

PROTEZIONE UMANITARIA: misura atipica-temporale-residuale permesso di soggiorno per motivi umanitari

La *protezione umanitaria* non rientra nelle tipologie basate sulla Convenzione di Ginevra ma è una misura prevista dall'ordinamento nazionale quando ricorrano «gravi motivi umanitari»

- Art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998: il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"
- Art. 32 D.Lgs. 25/2008: "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Competenze della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Coordina l'attività delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale;

Elabora le linee guida per la valutazione delle domande di asilo;

Cura la costituzione e l'aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione dei Paesi di origine dei richiedenti asilo — Country of Origin Information;

Decide in tema di "revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale".

Monitora la qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni Territoriali;

Costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione Europea e con le competenti Autorità degli altri Stati Membri.

Organizza corsi di formazione ed aggiornamento per i componenti delle Commissioni Territoriali;

Raccoglie in una banca dati informatica le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno;

Principali norme di riferimento: D. Lgs. 25/2008 e successive modificazioni;

D. Lgs. 142/2015; D. L. 13/2017 convertito nella L. 46/2017.

D. Lgs. 142/2015.

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

LE COLLABORAZIONI

UNHCR - La COMMISSIONE NAZIONALE ha all'attivo una lunga e fruttuosa collaborazione con l'UNHCR che con suoi rappresentanti partecipa alle attività delle Commissioni Territoriali e della Nazionale. I più recenti progetti hanno riguardato la redazione del "Codice di condotta per i componenti delle Commissioni Territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto"; l'aggiornamento delle <u>Linee Guida sulle procedure di esame</u> delle richieste di protezione internazionale, nonché la redazione delle <u>Linee Guida destinate alle Commissioni Territoriali</u> per favorire la corretta e precoce identificazione delle <u>vittime di</u> tratta tra i richiedenti asilo.

EASO - Dal 2014 grazie anche alla sottoscrizione del Piano di supporto speciale per l'Italia, si è sviluppata una proficua collaborazione con **l'European Asylum Support Office** che ha riguardato in particolare la partecipazione di esperti italiani agli incontri e alle attività inerenti la stesura di rapporti su Paesi di origine dei richiedenti asilo (COI).

UNIVERSITÀ - Per una maggiore diffusione della conoscenza del sistema italiano di asilo, sono stati sviluppati protocolli di intesa per lo svolgimento di tirocini formativi in favore di studenti laureandi e laureati in materia di diritti umani e protezione internazionale.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - Nell'ottica di una proficua e sempre migliore collaborazione tra Commissioni Territoriali e Magistratura, è stato sottoscritto con il CSM un protocollo d'intesa volto a rendere disponibili, in via telematica ai giudici, le informazioni sui Paesi di Origine elaborate dall'Unità COI della Commissione Nazionale, nonché a sviluppare percorsi formativi comuni con scambio costante dei rispettivi elementi interpretativi.



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Competenza esclusiva **REVOCA/CESSAZIONE** della protezione internazionale. (Status di rifugiato e Protezione Sussidiaria) - (D.Lgs. 251/2007)

Composizione:

- Presidente < Prefetto presiede la Commissione Nazionale;
- Un componente della presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Un componente del MAECI;
- Un componente della carriera prefettizia;
- Un componente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Un rappresentante del UNHCR (con funzione consultiva);

- Ministero dell'Interno

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Competenza esclusiva REVOCA/CESSAZIONE della protezione internazionale. (Status di rifugiato e Protezione Sussidiaria) - (D.Lgs. 251/2007)

Revoca

False dichiarazioni in merito alla nazionalità

Artt.12/13 e 16/18 Del D.Lgs 251/2007 Reati di cui all'art. 407 Cpp (tra cui: saccheggio e strage, associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere, omicidio, rapina, estorsione, produzione/traffico/detenzione illecita di sostanza stupefacenti o psicotrope limitatamente ad i ipotesi aggravate, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale nelle ipotesi aggravate)



Artt.9/15 Del D.Lgs 251/2007 Rientri nei Paesi di Origine Possesso di passaporto (Status) Acquisizione Cittandinanza italiana. Mutate condizioni nel P.O.

Garanzia Procedurale

Ricorso al competente Tribunale Ordinario Sezione Specializzata.

La Riforma introdotta dal decreto Minniti - Orlando d.l. 17 feb. 2017 n. 13 come convertito in L. 46/17.

- Istituzione di 14 Sezioni specializzate in materia migratoria presso i Tribunali ordinari.
- Accelerazione delle notifiche
- Videoregistrazione del colloquio con sistemi automatici di riconoscimento vocale
- Decisione del tribunale ricorribile solo cassazione con abolizione grado di appello
- Impiego dei migranti in lavori socialmente utili (specifici progetti locali)
- Formazione di personale altamente qualificato destinato alle Commissioni (250 in via di assunzione)

STRUMENTI DELL'EASO per l'esame delle domande



- Formazione (mediante moduli specifici recanti strumenti e metodologie di formazione interattive)
- Sviluppo di strumenti di valutazione delle procedure di asilo al fine di monitorarne la "Qualità" e garantire uno standard comune europeo
- Informazione sui paesi di provenienza (COI)
- Personale qualificato per l'affiancamento nelle Commissioni Territoriali e nella Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

C.O.I.: COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION




COI: Informazione sulla **situazione dei paesi di origine dei richiedenti asilo** che viene usata per stabilire lo status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale.

La COI è informazione, non indicazione su come decidere i casi

La COI permette di valutare nel Paese di Origine:

- > Diritti umani e situazione della sicurezza
- Situazione politica e legale
- > Aspetti culturali e sociali
- Situazione umanitaria ed economica
- > Specifici eventi
- > Aspetti geografici



Sotto il profilo legale costituisce la prova nella procedura di protezione.